

dott. giuseppe guida
dott.ssa maria clotilde cermisoni

commercialisti - revisori contabili

Spettabile CLIENTELA

LORO SEDI

Varese, 21 dicembre 2018

Con l'entrata in vigore, a far data dal prossimo 1° gennaio 2019, dell'obbligo generalizzato di emissione delle fatture in formato elettronico, si pone il problema dell'assolvimento dell'**imposta di bollo**, verificato che non sarà più possibile applicare fisicamente il bollo sul documento.

Il decreto ministeriale 17 giugno 2014 dispone che l'imposta di bollo per le fatture elettroniche debba essere **versata in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, tramite modello F24, utilizzando il codice tributo "2501"**.

Il decreto dispone inoltre che sulla fattura elettronica, nel campo "*dati bollo*", venga apposta la dicitura "*assolvimento virtuale dell'imposta ai sensi del D.M. 17.6.2014*".


Ricordiamo che sono assoggettate a imposta di bollo:

- le fatture emesse dai contribuenti minimi e forfettari di importo superiore ad euro 77,47;
- le fatture con esenzione IVA, se di importo superiore ad euro 77,47;
- le fatture emesse ad esportatori abituali, tranne il caso in cui le fatture riportino la dizione di beni destinati all'esportazione.

Sono invece escluse dall'imposta di bollo le fatture emesse:

- in *reverse charge*;
- in *split payment*;
- per operazioni escluse ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 633/1972;
- a seguito di esportazione di beni ai sensi dell'art 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 633/1972.

Restiamo a disposizione per tutti i chiarimenti necessari e con l'occasione porgiamo i migliori saluti.


(Giuseppe Guida)